



## **Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio**

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt  
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

**Luxemburgi, MDCCXLI.**

19. Essendo la Doctrina &c. Edictum quo plura statuuntur pro pio, &  
saluberrimo exercitio Doctrinæ Christianæ.

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)



XVIII.

## EDICTUM

Quod Mulieres Judeæ nocturno tempore à Septis Judaica Nationis in Alma Urbe constitutis exire prohibentur.

*Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina, della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità di Nostro Signore Vicario Generale. &c.*

Essendo pervenuto à notizia della Santità di Nostro Signore li grandi inconvenienti che nascono, e che possono nascere dalla gran quantità delle Donne Ebreæ, che escono di notte dal Ghetto, e si trattengono nell'Osterie, e che vanno passeggiare per Piazza Navona, ed altri luoghi, dove vi si fanno fuochi, ò feste da Cristiani contro gl'Editti altre volte emanati, e volendo rimediare à tanto disordine, per ordine ancora datoci à bocca da Nostro Signore, rinovendo primieramente tutte le proibizioni emanate dal nostro Tribunale contro gl'Ebrei circa l'uscir di notte dal Ghetto, ordiniamo, e comandiamo à tutte, e singole Donne Ebreæ di qualsivoglia età, che non ardischino, per qualsivoglia causa uscire dal Ghetto, ne trattenerli fuori di quello dopo l'ora solita, che si permette di tener aperto lo sportelletto del Portone di esso Ghetto, sotto la pena di scudi dieci, e della frusta da eseguirsi irremissibilmente contro quelle Donne, che si trovaranno fuori del Ghetto dopo di dett'ora, non ostante, che havessero qualsivoglia licenza, benchè speciale, e specialissima, e benchè fossero in compagnia de loro Mariti, Padri, ò Fratelli, ò altri Parenti più prossimi; e similmente ordiniamo al Portinato Cristiano del Ghetto, che non ardischi permettere, che niuna di dette Donne eschi dal Ghetto vicino alla detta hora, il quale in ogni caso di trasgressione incorrerà incontenente nella medema pena di scudi dieci per ciascuna Donna ch' esso farà uscire, ed in oltre la privazione dell'Offizio, volendo che il presente affisso che farà negli luoghi soliti del Ghetto, e Portoni, s'intenda come se fosse personalmente intimato à ciascheduno. Dato dal nostro Palazzo questo dì 5. Agosto 1712.

G. Card. Vicario.

*N. A. Can. Cuggiò Segr.*

XIX.

## EDICTUM.

Quo plura statuuntur pro pio, & saluberrimo exercitio Doctrina Christiana.

*Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità di Nostro Signore Vicario Generale &c.*

Essendo la Dottrina Christiana un Breve compendio di tutte quelle cose, che Christo Signor Nostro ci ha insegnato per mostrarci la via della salute eterna, per la quale siamo stati creati, ne siegue, che insegnandosi, come si deve, vi sia il buon ammaestramento de' Fanciulli, la riforma de' costumi negli Adulti, la quiete delle famiglie, la salute dell'Anime, e la gloria di Dio; come per il contrario dall'ignoranza della Dottrina Christiana procedono per lo più li disordini, e li scandali nel Christianesimo colla dannazione di molte Anime.

1. Quindi è, che volendo la Santità di Nostro Signore col suo Pastoral zelo provvedere con tutti i modi possibili, che in quest'Alma Circa sia insegnata con metodo, e con profitto ad ogni for-

te di Persone, principalmente alli Fanciulli & à i Giovanetti dell'uno, e l'altro sesso, ricorda prima d'ogn'altro à tutti i RR. Curati tanto Secolari, che Regulari d'adempire con ogni diligenza l'obbligo, che hanno d'istruire ne i rudimenti della S. Fede l'Anime à loro commesse, particolarmente i fanciulli, e fanciulle: perciò non manchino d'insegnare la Dottrina Christiana all'ora solita nella propria Chiesa, come se gl'in carica dal Sac. Concilio di Trento nella sess. 24. cap. 4. de Reformatione, colla pena anche delle censure (se vi sia di bisogno) contro i Negligenti.

2. E perchè il detto Sac. Concilio stima molto necessario quest' esercizio, ordina nel luogo citato, che s'insegni la Dottrina Christiana, *Saltem diebus Dominicis & aliis Festivis diebus*, e la Santità Sua inerendo alla detta disposizione espressamente comanda, che nelle Scole della detta Dottrina non si dia vacanza alcuna nelle Domeniche d'Ottobre, nè in altre, permettendo solamente, che nella Pasqua, e Pentecoste, non potendosi fare nella Domenica, si facci la Dottrina Christiana nella terza festa, e così anche nel S. Natale, quando occorre in giorno di Domenica, dimostrando l'esperienza, che simili vacanze sono di molto pregiudizio al profitto de i Fanciulli, e Fanciulle.

3. In ordine al Metodo da tenerli nell'insegnare la Dottrina Christiana, che deve essere uniforme in tutte le Scole di Roma; Nostro Signore comanda, che si debba continuare ad insegnare la Dottrina Christiana composta per ordine della san. mem. di Clemente VIII. dalla sel. mem. del Cardinal Bellarmino, & in oltre dovranno guardarsi le dette Scole dall'istruzione, ò sia regolamento, che d'ordine di Sua Santità si publicarà, e ciascheduno, che insegna la detta Dottrina, sia tenuto osservarlo non ostante qualunque uso in contrario, anch' esperimento utile, e di giovamento.

4. Affinche poi l'istruzione della Dottrina Christiana si faccia in tutte le Scole colla dovuta diligenza, e per haver notizia de' Fanciulli che mancano, ad effetto di stimolarli, e d'avviamarli i loro Genitori, ò chi hà la cura di loro, Nostro Signore ordina, che ciascheduno de' RR. Curati tenga onninamente il Catalogo di tutti i Fanciulli, ò Fanciulle, che devono intervenire alla Dottrina Christiana nella sua Chiesa, come sta accennato nel foglio della forma delle scole della Dottrina Christiana s. *Habbino un Cartoncino*, e più distintamente nella breve Istruzione ultimamente stampata per le dd. Scole cap. 4. de' *Cataloghi, e Cartoncini*, sotto pena in caso di contravvenzione d'un scudo d'oro d'applicarsi all'Archiconfraternità della Dottrina Christiana, e l'istesso vuol che s'osservi in ogn'altra Scuola della Dottrina sotto la medesima pena; Ogni volta poi che Monsignore Illustrissimo Prefidente della Ven. Archiconfraternità della Dottrina Christiana domandasse il detto Catalogo, ò vero una distinta relazione dello stato di ciascheduna Scuola della Dottrina Christiana, siano tenuti i RR. Curati, Direttori, & altri Ufficiali di darglielo con ogni puntualità sotto la pena sudetta, & altre à nostro arbitrio.

5. Volendo la Santità di Nostro Signore, che i RR. Curati, habbiano chi s'ajuti nel detto esercizio, ordina inerendo al Capitolo *Ut quisquis. De vita, & honestate Clericorum*, & al Decreto del Glorioso S. Carlo Borromeo nel suo Concilio 4. Provinciale, che chiunque vorrà esse promosso agl'Ordini Sacri con qualsivoglia titolo, non sia ammesso senza la fede del proprio Paroco d'haver assistito, & insegnato, come sopra, la Dottrina Christiana nella Chiesa Parochiale.



6. Per esser poi meglio istrutti quelli che per esser promossi agl'Ordini, dovranno assistere alla detta Dottrina, e prestino con frutto l'opera loro a così tanto esercizio, dovranno ancora intervenire alle Congregazioni, che si fanno in alcuna dell'infrastrate Chiese ripartite, ò in altre che si ripartiranno in diversi Rioni di Roma per maggior commodità, cioè:

*Lunedì* S. Tomaso in Parione hore 21.

S. Martinello hore 23.

*Martedì* S. Giacomo de gl'Incurabili hore 22.

S. Nicola in Arcione hore 22.

*Mercordì* S. Pantaleo alli Monti hore 22.

*Giovedì* S. Agata in Trastevere hore 22.

*Venerdì* S. Giacomo in Borgho hore 22.

*Sabbato* S. Eustachio hore 22.

7. E perche il Sacro Concilio Lateranense ultimo celebrato sotto la san. mem. di Leone X. oblige tutti i Maestri di Scuola d'insegnare à i loro scolari ea, *quæ ad Religionem pertinent, ut sunt Præcepta Decalogi, Articuli Fidei &c.* e che ne' giorni di Festa non debbano instruire in altro, la Santità Sua inerendo alla detta disposizione, come anche all'avviso dato alli detti Maestri dalla santa mem. d'Innocenzò XI. li 10. Dicembre 1677., & alla risoluzione della Sagra Congregazione del Concilio sotto li 17. Settembre 1688. ordina, che debbano ajutare il proprio Paroco nell'insegnare le Feste la Dottrina Christiana nella Chiesa Parochiale, altrimenti gli farà proibito di far più Scuola, & à quelli, che vorranno in avvenire aprir qualche Scuola, non se gli concederà la licenza, se non coll'obbligo sudetto; rispetto poi à i Maestri, e Maestre, che hanno assegnamento dal Palazzo Apostolico, se non assisteranno alla Dottrina Christiana, come sopra, saranno anche privati del detto assegnamento.

8. Oltre la detta assistenza s'incarica alli sudetti Maestri, e Maestre d'insegnare anche nelle loro Scole la Dottrina Christiana, come ordina il detto Sagra Concilio, & acciò si riconosca, se questo loro obbligo s'adempisce, Nostro Signore ordina, e commanda in conformita dell'Editto pubblicato dalla san. mem. d'Innocenzo XII. li 4. Settembre 1699., che li Signori Deputati della Ven. Archiconfraternità della Dottrina Christiana eletti à visitar le Scole della medesima Dottrina in ogni Rione debbano ancora visitare tutte le Scole di Grammatica esistenti in essi Rioni per riconoscere, se vi s'insegna la Dottrina Christiana, e se ne faccia l'esercizio particolare, e trovandoli in ciò manchevoli; ne diano avviso à Monsignor Presidente, & à Noi, ò à Monsignor Vicegerente nostro per procedere contro i disubdienti alla sospensione, ò privazione di tal'esercizio, & anco alla pena di carcere, & altre à Nostro arbitrio.

9. Mà perche non basta, che i RR. Curati siano pronti colli sudetti Maestri, e altri, che li devono ajutare ad insegnare la Dottrina Christiana, se i Fanciulli, e Giovanetti dell'uno, e l'altro sesso sono negligenti ad intervenire, la Santità Sua volendo dare à questi qualche stimolo primieramente (essendo tenuti, quei, che vogliono ricevere il S. Sacramento della Cresima, d'esibire la fede del proprio Curato d'esser istrutti ne' Rudimenti della S. Fede secondo gl'avvertimenti stampati, che si publicano ogni anno prima della Pentecoste) incarica strettamente à tutti i RR. Curati di non fare in conto alcuno le dette Fedi, se prima non gli costa la frequenza nell'assistere alla Dottrina Christiana, ò che veramente sappiano i Rudimenti della Fede, cioè il Pater noster, Ave Maria, Credo, i dieci Comandamenti, & altre cose necessarie.

10. In oltre quei Giovanetti, che vogliono

pigliar la prima Tonfura, debbano frà l'altre fedi presentare nella Segretaria del nostro Tribunale quella d'esser istrutti nella Dottrina Christiana, altrimenti non saranno ammessi; Avvertendo, che dovendo poi li sudetti esser esaminati da i nostri PP. Esaminatori ne' Rudimenti della Fede, come ordina il Sacro Concilio di Trento *sess. 23. cap. 4. de Reformatione*, se nell'esame si trovaranno ignoranti, ne dovrà dar conto à Noi, ò à Monsig. Vicegerente nostro chi gli avrà fatta la fede.

11. Essendo itato risoluto in una Congregazione particolare tenuta avanti la san. mem. d'Innocenzo XII. li 11. Giugno 1697. inerendo al Concilio V. Provinciale di Milano *tit. quæ ad matrimonium pertinent*, che i RR. Curati di quest'Alma Città non dovessero pubblicare, e molto meno assistere à i matrimoni delle persone di qualsivoglia stato, grado e condizione, se prima nel mentre, ch'explorano la volontà de Contraenti, non gli riconoscano pienamente istrutti ne' Rudimenti della S. Fede, con darne sopra di ciò testimonianza in scritto in quell'Officio del nostro Tribunale, dove si spende poi la licenza di celebrar il matrimonio, come da quel tempo à questa parte puntualmente si è osservato, e s'osserva, N. Signore confermando la detta risoluzione, ingiugne strettamente alli RR. Curati di non essere indulgenti in far dette fedi, e di non haver rispetti umani, particolarmente colle persone di qualità, per non aggravar l'Anime loro, oltre che, se ci costerà la loro negligenza, saranno severamente puniti.

12. Alle Zitelle, che vogliono entrar in educazione ne' Monasteri, ovvero per pigliar l'abito Religioso, non se li concederà da Noi la licenza, se frà l'altre fedi, che devono esibire nella Segretaria del nostro Tribunale, non haveranno quella del proprio Paroco, che siano istrutte nella Dottrina Christiana, l'istesso la Santità di Nostro Signore ordina, che s'osservi rispetto à quei Monasteri, che sono sotto la protezione degli Eminentissimi Sig. Cardinali.

13. In esecuzione dell'Editto della san. mem. d'Innocenzo XI. sotto li 1. Giugno 1678. i RR. Curati non devono far fede di povertà, ò altre per conseguir sussidi dotali à quelle figliuole, che non hanno frequentare le Scole della Dottrina Christiana, e che non sappiano almeno le cose necessarie alla salute eterna, e di questo requisito n'habbiano à far menzione nelle medesime fedi da darli in tutto gratis.

14. E perche non giova al fine, che si pretende, che i Curati siano renitenti in far le dette fedi, se poi queste non sono richieste da quelli, à quali spetta dar detti sussidi dotali, perciò la Santità di Nostro Signore inerendo al sudetto Editto, & all'altro emanato della san. mem. d'Innocenzo XII. li 4. Settembre 1699. confermato da Sua Beatitudine fin dal principio del suo Pontificato, cioè sotto li 21. Febbrajo 1701. ordina à tutti i Signori Superiori Secolari, e Regulari, Deputati, Visitatori, & altri Ministri delle Cafe Religiose, Confraternità, e Luoghi Pii, ancorche degni di special menzione, come anche à quelle Famiglie particolari, à quali appartiene la distribuzione di detti sussidi dotali, che non ammettino alli medesimi quelle Zitelle, che frà gl'altri requisiti non haveranno anche le fede del proprio Paroco della frequenza alla Dottrina Christiana e che siano istrutte ne' Misteri necessari, come sopra, il che si dovrà aggiungere secondo gl'accennati Editto alle Costituzioni, e Statuti di detti luoghi Pii sotto le pene espresse nell'Editto del 1701., & altre ad arbitrio della Santità Sua.



15. Affinche i Fedeli s'accostino con maggior riverenza, e divozione alli Santi Sacramenti ordina il Sagro Concilio di Trento nella *sess. 24. cap. 7. de Reformatione*, che i RR. Curati gli spieghino l'efficacia, e l'uso de i medesimi Sacramenti al qual' effetto, & anche per istruire i detti Fedeli di quelle cose, *quas eos nosse, profiteri, & servare oportet*, S. Pio V. pubblicò il Catechismo Romano, quale ordina S. B. che si spieghi a gl'huomini, e donne in tutte le Scuole della Dottrina Christiana, ò in altre Chiese più commodamente, come lodevolmente si pratica in molte delle dette Scuole.

16. Le persone povere, e miserabili, che non hanno abitazione alcuna, ma vivono vagabondi, non sono riconosciuti da' Parochi, e per conseguenza sono per lo più ignoranti de' Misteri della Santa Fede, e volendo Nostro Signore provvedere a questo grand'inconveniente; Oltre il Catechismo generale, che si fa nella Chiesa di S. Vito colla distribuzione delle limosine, incarica alli RR. Priore, e Confessori, che assistono all' Ospizio di Santa Galla, a continuare il loro esercizio di carità nell'istruire quei Poveri, che vi capitano, & in oltre raccomanda ai RR. Sacerdoti della Congregazione della Missione i poveri Pellegrini, che gli presentano le nostre lettere comandatizie per andare a S. Giacomo di Galizia, affinche si compiaciano d'istruirgli pienamente nelle cose necessarie alla salute eterna, come già fanno con gran carità per ordine di Sua Beatitudine datoli fin dal principio del Pontificato, e fin tanto non farano istruiti, non dovranno sottoscriverli le sudette lettere.

17. Finalmente ordina a tutti i RR. Superiori de' Monasteri, Conventi, Collegi, & altre Case Religiose, che prima di dar la limosina a i detti Poveri nella Porta del Convento, come è solito, debbano almeno per due volte la settimana fargli qualche istruzione circa la Dottrina Christiana, come altre volte S. B. gl'ha fatto sapere, e l'han praticato con frutto.

18. Con quest'occasione anche s'incarica alli detti Superiori d'avvertire a quei Religiosi loro Sudditi, che devono assistere agl'Ospedali ne' giorni loro assegnati secondo il ripartimento d'istruire nelle cose necessarie per la salute eterna li poveri infermi ignoranti, come prescrive l'istruzione stampata per ordina di Sua Santità, e distribuita a tutte le Case Regolari.

19. Finalmente i PP. Predicatori procurino secondo gl'avvertimenti della *sa. me. d'Innocenzo XI. pubblicati in stampa nell'anno 1686.* e rinnovati da Nostro Signore più volte in scritto, & in voce, particolarmente quando gl'ammette all'udienza per la benedizione prima della Quaresima, di ricordare nelle loro Prediche a i Padri, e Madri di Famiglia l'obbligo, che hanno di mandare i loro figliuoli, & altri, che sono sotto la loro cura, alla Dottrina Christiana, e che i PP. Confessori debbano andar cautelati in assolvere detti Padri, e Madri di Famiglia colpevoli di simili omissioni.

20. Tutti quelli, che non daranno esecuzione, ò s'opporanno a quanto in quest'Editto gli viene ordinato per il buon regolamento delle Scuole della Dottrina, debbano onninamente denunciarsi da i RR. Curati alli Sig. Visitatori Deputati della V. Archiconfraternità della Dottrina Christiana, ovvero a Monsignore Presidente della detta Archiconfraternità, alli quali poi, se non ubidiranno, saranno da Noi, ò da Monsignore nostro Vicegerente condegnamente puniti, maggiormente se qualcheduno tentasse di fare insolenze alle fanciulle, ò in altra simile maniera turbare quelli, che intervengono alla Dottrina Christiana,

contro di questo si procederà alla pena di feudi venticinque d'applicarsi all' Archiconfraternità della Dottrina, & anche di tre tratti di corda, ò ad altre pene secondo la qualità delle persone a nostro arbitrio, come si prescrive nell'Editto della *sa. me. d'Innocenzo XI. li 29. Gennaio 1679.* rinnovato da Nostro Signore sotto li 13. Marzo 1705., e si procederà per inquisizione, così anche contro gl'uomini di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che entrassero nelle Chiese, e facessero qualche indecenza nel tempo, che s'insegna la Dottrina Christiana.

21. Volendo, che il presente Editto si pubblichi ne' luoghi soliti, e si tenghi affisso nelle Sagristie di tutte le Chiese Secolari, e Regolari di quest'Alma Città; particolarmente dove s'insegna la Dottrina Christiana, come anche negl'Oratori di tutte la Compagnie, & in tutte le Scuole de Fanciulli, e Fanciulle. Dato in Roma dalla nostra solita Residenza li 13. Settembre 1713.

G. Card. Vicario.

N. A. Canonico Cuggiò Segr.

*Die, Mense, & Anno, quibus supra, supra dictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curia, in Monte Citorio, & aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Franciscum Rotam Curia Eminentissimi, & Reverendissimi D. Card. Vicarii Mandatarior. Decanum.*

### EDICTUM

XX.

*Quo sacrarum Reliquiarum, sacrarumque Cerarum Agnus Dei nuncupatarum venerationi consultitur.*

*Nicolò per la misericordia Divina Archivescovo di Capua, del titolo de' SS. Silvestro, e Martino a' Monti, della S. R. C. Prete Card. Caracciolo, della Santità di N. S. Pro-vicario Generale &c.*

LA Santità di Nostro Signore volendo col suo Apostolico zelo provvedere, che alle sacre Reliquie de' Santi, le quali furono vive membra di Christo, e Tempio dello Spirito Santo, come ancora alle Cere benedette, e consacrate col sacro Crisma da' Sommi Pontefici, chiamate comunemente *Agnus Dei*, si conservi la dovuta venerazione, ed onore, e che si levino affatto tutti gl'abusi, inerendo alla disposizione de' sacri Canonici, e del Concilio di Trento nella *sess. 25. de Invocatione, & Veneratione, & Reliquis Sanctorum*, alle Costituzioni Apostoliche, & all'Editti speciali altre volte emanati d'ordine de' Sommi Pontefici suoi Predecessori, particolarmente di S. Pio V., e della *sa. me. di Clemente VIII.*, e di Urbano VIII., quelli confermando, e rispettivamente rinnovando, & ampliando.

Primieramente ordina, ed espressamente comanda, che nessuna Persona ardisca, nè presuma dipingere; ò miniare, ò pure far dipingere, ò miniare con oro, ò alcuna sorte di colore gl'*Agnus Dei* benedetti, nè in tal modo venderli, ò ritenerli per farne vendita, sotto pena di scomunica *ipso facto* imposta nella Bolla della *sa. mem. di Gregorio XIII.*, & altre pene riservate a nostro arbitrio: Volendo, che da tutti si debbano decentemente tenere, portare, e custodire bianchi, e mondi, come rappresentanti quell'innocentissimo, e Divino Agnelo, di cui portano impressa l'immagine.

E perche la *sa. mem. di Paolo V.* nella sua Bolla, che comincia *Romanum decet Pontificem*, destinò solamente li RR. Monaci di San Bernardo, e di S. Pudenziana di Roma al sacro Offizio di fare detti *Agnus Dei*, e di rinovare li rotti